



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

P.IVA 02084410014 – C.F. 90011130011

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

utc@comune.montaldotorinese.to.it

N. _____

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE

**DEL CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI COMUNALI DI
VIA MARENTINO N. 3**

CONVENZIONE

Sommario

Art. 1 – Oggetto della convenzione	4
Art. 2 – Durata della convenzione	4
Art. 3 – Uso degli impianti	5
Art. 4 – Consegna e riconsegna degli impianti	6
Art. 5 – Interventi di manutenzione straordinaria	6
Art. 6 – Oneri a carico del Gestore	6
Art. 7 – Controlli	7
Art. 8 – Responsabilità verso terzi	7
Art. 9 – Responsabilità Amministrazione Comunale	7
Art. 10 – Pubblicità commerciale e installazioni varie	8
Art. 11 – Spese per le utenze	8
Art. 12 – Manifestazioni a carattere temporaneo	8
Art. 13 – Patrocinio attività sportive	9
Art. 14 – Verifica attuazione convenzione	9
Art. 15 – Decadenza e revoca	9
Art. 16 – Riconsegna	10
Art. 17 – Controversie	10
Art. 18 – Oneri ed effetti fiscali	10
Art. 19 – Patrocinio e contributi	10
Art. 20 – Trattamento dei dati personali	11
ALLEGATO 1	12
oneri a carico del Concessionario	12

L'anno duemilaventicinque addì _____ del mese di _____ , nella
residenza Municipale di Montaldo Torinese

T R A

il Comune di Montaldo Torinese rappresentato dal Sindaco Sig. Gaiotti Sergio nato a Montaldo Torinese il 10.08.1946, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Montaldo Torinese in Via Trinità n. 17, il quale interviene alla stipula del presente atto come legale rappresentante del Comune di Montaldo Torinese (C.F. 90011130011);

E

Il sig. _____ nato a _____ il _____
(CF: _____) che interviene nel presente atto in
qualità di Presidente della _____ con sede a
_____ in _____.
(di seguito anche concessionario/gestore):

I soggetti premettono:

- Che il Comune di Montaldo Torinese riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva calcistica e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità con particolare attenzione rivolta alle persone con disabilità.
- che la _____ con sede a _____ ha presentato regolare offerta per lo svolgimento di servizio sportivo secondo un programma valutato positivamente da questa Amministrazione Comunale;
- che il Comune di Montaldo Torinese riconosce nell'associazionismo un valore fondamentale di crescita dei valori civili della comunità dei cittadini;
- che il Comune di Montaldo Torinese riconosce nella pratica sportiva un'attività finalizzata non solo al benessere fisico ma anche al confronto ed all'integrazione pacifica tra utenti con una particolare attenzione alle persone con disabilità;
- che la _____, in quanto associazione/società sportiva calcistica dilettantistica/professionale, *con (o senza scopo di lucro)*, ha medesima comunità di intenti;
- che la _____ ha per statuto la promozione di attività sportive e ricreative, ed in particolare la formazione, la preparazione, la gestione, la promozione e lo svolgimento delle manifestazioni ad esse connesse;
- che la _____ ha capacità operativa adeguata e risorse umane di volontariato sufficienti a garantire lo

svolgimento dell'attività, e la gestione degli impianti come previsto nella presente convenzione;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del campo da calcio Comunale;
- che necessita stabilire modalità e responsabilità gestionali;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Montaldo Torinese affida al concessionario la gestione del seguente campo da calcio comunale non avente rilevanza economica sito in Via Marentino n. 3 e di seguito costituito:

PORZIONI IN USO ESCLUSIVO:

1. Campo da calcio a 5 in erba sintetica (nuovo appena ultimato).
2. Spogliatoi e annesso piccolo locale uso magazzino.
3. Area a parcheggio antistante il campo da calcio.
4. Area retrostante il campo da calcio da adibire in futuro quale tribuna naturale previa realizzazione di opere di messa in sicurezza.

PORZIONI IN USO COMUNE CON I GESTORI DEL CIRCOLO POLISPORTIVO MONTALDESE:

1. Ingresso e strada interna di accesso all'impianto.
2. Campetto di allenamento in erba sintetica.
3. Impianto di raccolta acque reflue – fognatura.

L'impianto è censito presso l'Agenzia del Territorio – Catasto Terreni e Fabbricati quale quota parte del Fg. 4 n. 450

L'ambito di attività della delega concessa dal Comune di Montaldo Torinese al concessionario è chiaramente individuato dalla presente convenzione, con le finalità espresse nelle sue premesse (promozione di attività sportive e ricreative connesse al gioco calcio).

Art. 2 – Durata della convenzione

La convenzione per affidamento temporaneo avrà la durata di anni 8 (otto) dal 01.02.2026 e terminerà il 31.01.2034.

All'atto di stipula della convenzione, e successivamente ad ogni scadenza di gestione, il concessionario dovrà produrre la seguente documentazione, redatta secondo i seguenti contenuti:

- a) Il Piano di utilizzo indicante le tipologie dell'utenza e le destinazioni calcistiche;
- b) Il piano di conduzione tecnica contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento dell'impianto sportivo;

La concessione cesserà di diritto per scioglimento, fusione o trasformazione eventuale del concessionario contraente, prima della scadenza del termine convenuto, se non concordata con l'Amministrazione Comunale.

In caso di nomina di un nuovo Presidente, la presente convenzione si intenderà automaticamente prorogata fino al termine previsto dal presente articolo, previa assunzione in toto degli impegni sottoscritti dal Presidente consegnatario. In caso contrario la convenzione si intende revocata.

Art. 3 – Uso degli impianti

Il concessionario dovrà utilizzare l'impianto sportivo in conformità a quanto previsto nella presente convenzione e nell'osservanza di tutte le norme che disciplinano la gestione di impianti dello stesso genere.

Il concessionario dovrà:

- a) promuovere direttamente o indirettamente l'attività agonistica calcistica e sportiva e anche quella promozionale non agonistica, organizzando, sempre nel rispetto degli obblighi della buona manutenzione, l'uso degli impianti anche a favore dei giovani e degli alunni delle scuole e di ogni altra fascia della popolazione.
- b) concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni organizzate;

Il concessionario può acquistare nuovi arredi/ attrezzature ed apportare migliorie alle strutture secondo il programma depositato presso gli Uffici Comunali, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione del corretto montaggio di cui dovrà trasmettere copia all'Amministrazione. Le migliorie e le innovazioni apportate dovranno essere lasciate in capo al Comune di Montaldo Torinese e non danno diritto a nessun risarcimento allo scadere della convenzione.

Il Comune di Montaldo Torinese si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto sportivo per, ad esempio, i Giochi della Gioventù e per altre attività e manifestazioni analoghe, da concordare di volta in volta con la società concessionaria.

Inoltre, il Comune di Montaldo Torinese si riserva il diritto insindacabile di apportare agli impianti, nonché alle attrezzature, modifiche, integrazioni e quant'altro ritenesse opportuno. Il Comune si riserva

inoltre il pieno diritto di operare in qualsiasi momento, per qualsivoglia causa sopralluoghi, indagini sugli impianti sportivi e la Società dovrà prestarsi con persone e mezzi per facilitare tali controlli e sopralluoghi. L'amministrazione concedente si riserva, in ogni caso, la facoltà di imporre limitazioni all'uso dei locali per i lavori di manutenzione agli impianti o per adeguate cause motivate.

Art. 4 – Consegna e riconsegna degli impianti

L'impianto sportivo e tutte le strutture connesse, di cui all'art. 1, sono concesse in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto alle parti.

Le attrezzature di proprietà comunale presenti nelle strutture sono date, per tutta la durata della convenzione e a titolo di comodato gratuito, al concessionario, il quale sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata.

Il Concessionario dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate (in meno) all'atto della riconsegna, con esclusione di eventuali deficienze dovute all'usura del tempo e non all'incuria.

Art. 5 – Interventi di manutenzione straordinaria

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili oggetto della presente convenzione potranno essere realizzati in accordo fra il Comune di Montaldo Torinese e il concessionario.

Art. 6 – Oneri a carico del Gestore

Sono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e gli oneri di cui all'allegato 1).

Il Concessionario altresì:

- si impegna a fornire nome e numero telefonico di un referente a disposizione del Comune e degli utilizzatori degli impianti per qualsiasi necessità;
- solleva da ogni responsabilità il Comune per i rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo con terzi. Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Gestore e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali

relativi alla gestione del personale stesso.

Il concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza degli eventuali prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della gestione.

Art. 7 – Controlli

L'ufficio tecnico effettuerà annualmente controlli per la verifica dello stato di conservazione dell'impianto sportivo affidato, anche al fine della programmazione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria non ascrivibili a danni provocati dai propri tesserati e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria. Il concessionario si impegna a collaborare nella gestione complessivamente finalizzata alla riduzione dei costi di gestione. Sono inoltre a carico del concessionario eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari in conseguenza di danni provocati dai propri tesserati e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, fatta eccezione per danni occorsi e/o conseguenti a manifestazioni organizzate e gestite dal Comune o da terzi non facenti parte del concessionario.

Art. 8 – Responsabilità verso terzi

Il concessionario è responsabile dei danni alle persone o alle cose date in affidamento che dovessero derivare dal mancato rispetto degli obblighi posti a suo carico, nonché dei danni a terzi per atti o fatti, giuridicamente rilevanti, posti in essere durante tutto il periodo della gestione degli impianti affidati.

A tale scopo il concessionario costituisce polizza assicurativa, con un massimale di € 1.500.000,00 a titolo di R.C. conseguente all'utilizzo dell'impianto e alla gestione dello stesso. Il concessionario deposita agli atti del Comune copia della polizza assicurativa avente validità almeno pari alla presente convenzione.

Art. 9 – Responsabilità Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale è espressamente esonerata da ogni responsabilità per danni indiretti o diretti causati da fatti dolosi o colposi

dei frequentanti le attività concesse in gestione o di terzi.
Eventuali danni aventi conseguenze economiche, se conseguenti ad incuria e negligenza da parte del gestore, sono imputati a totale carico dello stesso e non vengono risarciti o accollati dal Comune fatto salvo quelli causati da terzi (atti vandalici o similari).

Art. 10 – Pubblicità commerciale e installazioni varie

Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale presso l'impianto avuto in gestione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative e tecniche per le relative autorizzazioni.

Le entrate da sponsorizzazioni attraverso cartellonistica, mezzi radiotelevisivi o in qualsiasi altra forma visiva effettuata negli impianti, spettano al concessionario dell'impianto di cui ha la gestione diretta.

Art. 11 – Spese per le utenze

Il pagamento delle utenze ACQUA, LUCE E GAS è a carico del Concessionario secondo i misuratori parziali installati sulla linea a servizio del campo da calcio, campo di allenamento e spogliatoi. Si precisa infatti che i contatori dei servizi rimarranno intestati in capo al gestore del Circolo Polisportivo Montaldese, il quale riceverà puntualmente la bollettazione dei consumi da parte delle società erogatrici. Periodicamente, in concomitanza dei pagamenti, il Circolo Polisportivo Montaldese richiederà il pagamento della quota parte delle utenze, comprensiva delle spese fisse, da imputare al gestore della presente convenzione in merito ai consumi realmente utilizzati per il campo da calcio, spogliatoio e campo di allenamento.

Art. 12 – Manifestazioni a carattere temporaneo

Al concessionario è consentito organizzare presso l'impianto sportivo calcistico di cui alla presente convenzione, manifestazioni a carattere temporaneo anche con altre associazioni, al fine di promuovere l'attività sportiva.

Art. 13 – Patrocinio attività sportive

Il Comune di Montaldo Torinese, si riserva la facoltà di disporre l'uso dell'impianto sportivo suddetto per l'effettuazione di proprie manifestazioni con un preavviso di 15 giorni dandone comunicazione al concessionario. Se nei successivi tre giorni il concessionario non oppone motivi ostativi, sarà definitivamente acquisita la disponibilità per il periodo indicato dal Comune per le proprie attività sociali.

Art. 14 – Verifica attuazione convenzione

Con cadenza annuale, il Comune di Montaldo Torinese e il concessionario si impegnano a verificare lo stato di attuazione della presente convenzione, con possibilità di disdetta in caso di evidente violazione degli impegni assunti con la delega.

L'eventuale violazione, da formalizzare in forma scritta, dovrà comunque essere discussa in contraddittorio tra le parti e la contestazione dovrà contenere un termine entro il quale rimuovere le violazioni contestate.

Art. 15 – Decadenza e revoca

La presente convenzione decadrà di diritto, per:

- a) mancato inizio delle attività nel termine prefissato;
- b) mancata stipula della polizza assicurativa per la Responsabilità Civile volta a garantire il Comune interessato;
- c) scioglimento o cessazione del concessionario;
- d) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- e) violazione degli obblighi previsti nel presente atto e/o derivanti dalla Legge.

Ogni altra ipotesi di risoluzione della convenzione resta regolata dall'art. 1453 del Codice civile.

Il Comune potrà revocare in tutto o in parte la convenzione qualora sopravvenuti motivi di pubblico interesse rendano opportuna una diversa gestione, utilizzazione o destinazione degli impianti. Nel caso di decadenza o di revoca, il concessionario dovrà restituire al Comune l'impianto gestito e le relative strutture e dotazioni entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'atto di decadenza o di revoca. Eventuali variazioni dello statuto del concessionario, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune che valuterà la permanenza o meno dei requisiti per la conferma della convenzione.

Il concessionario dovrà comunicare, direttamente al Comune, le

variazioni che si verificassero nella composizione degli organi che di essa hanno la rappresentanza.

Art. 16 – Riconsegna

Il concessionario si impegna a riconsegnare alla scadenza della presente convenzione l'impianto e le relative strutture e dotazioni ed ogni eventuale opera di addizione al Comune di Montaldo Torinese, in perfetto stato manutentivo e senza l'espletamento di ulteriori formalità. Ogni manufatto resterà di fatto e di diritto del Comune, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o riconoscimento a qualsiasi titolo.

Art. 17 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, non risolta bonariamente fra le parti, è competente il Foro di Torino.

Art. 18 – Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto, sono a carico del concessionario.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 19 – Patrocinio e contributi

Il concessionario ha la facoltà di richiedere il patrocinio del Comune di Montaldo Torinese per l'organizzazione e realizzazione di particolari iniziative, progetti, opere, manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, di promozione sportiva e turistica sul territorio di Montaldo Torinese.

Il concessionario ha la facoltà di richiedere un contributo al Comune che, valutata l'iniziativa, potrà erogare il contributo dietro presentazione del progetto e del bilancio societario.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) il Comune di Montaldo Torinese informa il concessionario che i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati verranno trattati sia con strumenti di tipo elettronico che cartaceo per il tempo strettamente necessario e saranno conservati con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il Titolare del trattamento è il Comune di Montaldo Torinese.

ALLEGATO 1

oneri a carico del Concessionario

Campo da calcio e strutture connesse di Via Marentino:

- Utilizzo delle attrezzature fornite dal Comune con la cura del “buon padre di famiglia”;
- Pulizia e custodia dell’immobile e approvvigionamento relativi materiali di pulizia;
- Manutenzione ordinaria dell’impianto, degli arredi e di tutte le attrezzature tra cui: manutenzione di rubinetteria, sanitari, scarichi, radiatori, infissi, battiscopa e cornici delle porte, verniciatura periodica degli arredi deteriorati dall’uso; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria e riconducibili alla casistica di cui all’art. 5;
- Mantenimento in perfetta efficienza del tappeto erboso dei campi di gioco, garantendo un adeguato piano di manutenzione dell’erba sintetica;
- Approvvigionamento della vernice per segnatura campi;
- Manutenzione dell’impianto di illuminazione;
- Sostituzione reti quando usurate;
- Controllo del corretto funzionamento degli impianti e segnalazione tempestiva al Comune in caso di guasti;
- Corretta raccolta differenziata dei rifiuti;
- Eventuale riparazione e sostituzione di tutte le attrezzature mobili in dotazione.